



STATUTO GRUPPO VOLABASS

SEDE E RAGIONE SOCIALE

Art. 1: E costituita con sede a Capriasca un' Associazione ai sensi degli art. 60ss codice civile svizzero, denominata " Gruppo Volabass".

SCOPO

Art. 2: Essa persegue lo scopo di mantenere viva la tradizione carnevalesca ticinese tramite le sfilate con carri allegorici e di utilizzare gli eventuali utili per il consolidamento delle sue strutture e per il promuovimento di attività culturali e benefiche di ogni genere.

RAPPRESENTANZA

Art. 3: La società è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del presidente, del segretario o del cassiere con quella di uno qualunque degli altri membri del Comitato.

RESPONSABILITÀ

Art. 4: Gli impegni della Società sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.

SOCI

Art. 5: Il gruppo è composto da soci attivi, sostenitori:

a) **Socio attivo:**

E' socio attivo colui che svolge qualsiasi attività nel gruppo.

Ha diritto di voto assembleare, se la nomina dopo proposta del Comitato è ratificata dall'Assemblea generale.

b) **Socio sostenitore:**

E' socio sostenitore colui che desidera appoggiare la Società con il versamento di un contributo sia in denaro che in lavori e forniture.

Art. 6: Le dimissioni di un socio attivo possono avvenire in qualsiasi momento per iscritto e/o verbalmente all'Assemblea generale.

ORGANI

Art. 7: Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea sociale
- Il Comitato
- I Revisori

ASSEMBLEA SOCIALE

Art. 8: L' Assemblea sociale è l' organo superiore dell' Associazione.

Essa è convocata dal Comitato, ogni qualvolta si rende necessario e qualora venga richiesto da un numero pari a 1/5 dei soci.

La convocazione deve pervenire a ciascun socio a mezzo di lettera semplice o per e-mail, almeno 20 giorni prima della data stabilita per l' adunanza; dovrà essere indicato l' ordine del giorno.

L' assemblea ordinaria si terrà una volta all' anno, entro la fine di luglio.

Art. 9: L'assemblea sociale è competente per:

- l'ammissione o l'esclusione di soci;
- l'elezione del Comitato;
- la nomina dell'ufficio di revisione;
- l'approvazione dei conti, dando scarico al Comitato;
- l'approvazione delle attività del Comitato;

nonché per tutti gli altri oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione.

Essa esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e li può revocare,

Essa è diretta da un Presidente del giorno, designato dall'Assemblea.

RISOLUZIONE SOCIALE

Art. 10: L'assemblea decide alla maggioranza dei voti dei soci presenti e può decidere solo se 1/10 dei soci è presente. In caso di mancato raggiungimento del quorum, si procederà a una nuova convocazione mezz'ora dopo, ritenuto che la seconda assemblea deciderà alla maggioranza dei presenti.

Ogni socio (persona fisica o giuridica) ha diritto a un voto. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza o per delega.

Non possono essere prese decisioni su oggetti non contemplati all'ordine del giorno. Qualora un socio desiderasse che una sua trattanda fosse inserita all'ordine del giorno, dovrà comunicarlo al Comitato 10 giorni prima dell'assemblea.

COMITATO

Art. 11: Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone da 5 a 7 membri. Esso elegge al suo interno un Presidente, un Segretario e un Cassiere. I membri rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato ha il dovere di curare gli interessi dell'associazione e in particolare:

- promuove le attività sociali;
- redige il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione una volta all'anno, al fine di sottoporlo all'assemblea in occasione della seduta annuale;

I membri di comitato che non dovessero adempiere ai propri compiti potranno essere esclusi da quest'ultimo dagli altri membri.

Le decisioni del Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri e sono valide se non presenti, la metà più uno dei membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o il Segretario convocano il Comitato quando lo ritengono necessario. Lo stesso può essere tuttavia convocato in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei membri.

I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso per il loro operato.

Art. 12: I conti dell'Associazione sono gestiti dal cassiere, i quali sono da presentare ad ogni riunione del Comitato.

Art. 13: Non possono dimettersi più di due membri alla volta. La successiva dimissione viene accettata a Comitato ancora completo. Le dimissioni possono essere presentate solo dopo la chiusura dei conti dell'annata carnascialesca.

UFFICIO DEI REVISORI

Art. 14: L'Ufficio di revisione è composto di due membri e di un supplente. I membri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una volta.

SOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 15: L'associazione può essere sciolta per deliberazione assembleare, con una maggioranza di 2/3 dei soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto a una istituzione preferibilmente locale che persegue la stessa o una simile finalità.

L'Assemblea che dovrà deliberare sullo scioglimento della Società sarà convocata con un preavviso di 30 giorni.

RINVIO GENERALE

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento agli art. 52ss CCS.

Statuti approvati in occasione della seduta costitutiva del, tenutasi a Capriasca () presso

Il Presidente

Il segretario